

**ATTO N. 1772/BIS**

---

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente**

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE  
PROFESSIONALE

*Relatore Consigliere Mauro Tippolotti*

Relazione svolta ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno

**SUL**


***D***ISEGNO DI LEGGE

“Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in  
attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”

---

*Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 23.10.2003*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.10.2003*



COMUNICAZIONE  
DELLA II COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23 ottobre 2003 ha esaminato l'atto n. 1772 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che la relazione sarà svolta, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del regolamento interno del Consiglio regionale, dal Consigliere Mauro Tippolotti.



*(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 721 del 5.6.2003, concernente: "Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.06.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 16.06.2003 (ATTO N. 1772);

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Mauro Tippolotti (ATTO N. 1772/BIS);

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228,


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intera legge  
che ha registrato \_\_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_\_  
contrari e \_\_\_\_ astenuti espressi nei modi di  
legge dai \_\_\_\_ Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228" composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA  
REGIONALE

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 26, commi 3 e 5, e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 fissa i criteri per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute.

**Art. 2**  
*(Criteri e modalità)*

1. Le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli sono disciplinate dalla Giunta regionale con norme regolamentari, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;
- b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;

TESTO APPROVATO DALLA  
II COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE


**Art. 1**  
*(Oggetto)*

sostituire la frase: "fissa i criteri per" con "disciplina"

**Art. 2**  
*(Modalità per il riconoscimento)*

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana norme regolamentari per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo:

- a) idem
- b) idem
- c) disciplina del procedimento di riconoscimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, individuando la struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;



- c) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;
- d) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.

**Art. 3**  
*(Elenco regionale)*

1. E' istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei Produttori agricoli riconosciute. La gestione dell'elenco è disciplinata con le norme regolamentari di cui all'art. 2.

**Art. 4**  
*(Abrogazione)*

1. E' abrogata la legge regionale 1 luglio 1981, n. 42.

**Art. 5**  
*(Norme transitorie)*

1. Le associazioni di produttori agricoli riconosciute e operanti, in attuazione delle legge 20 ottobre 1978, n. 674, alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte, a domanda, nell'elenco di cui all'articolo 3 a condizione che:

- a) abbiano ottemperato a quanto disposto dall'articolo 26, comma 7 del D.Lgs. 228/2001;
- b) si siano adeguate, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 228/2001, dalla presente legge e dal regolamento stesso.

2. La Giunta regionale, con norme regolamentari stabilisce le modalità per la revoca del riconoscimento nei confronti delle

d) idem lettera c)

e) idem lettera d)

**Art. 3**  
*(Elenco regionale)*


idem

**Art. 4**  
*(Abrogazione)*

idem

**Art. 5**  
*(Norme transitorie)*

idem



associazioni che non si sono adeguate ai sensi del  
comma 1.